con riferimento al disciplinare di gara punto 7.2 "requisiti per la progettazione" formulo i seguenti quesiti.

1) art. 7.2 comma a) : viene indicato di dimostrare un fatturato globale per servizi negli ultimi 5 anni di €6.760.399,92.

Essendo l'importo a basa di gara per servizi di progettazione e CSP pari a €57.401,41 il requisito non dovrebbe essere pari a 2/4 volte tale importo?

L'art. 252 del regolamento indica infatti un importo del fatturato variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base di gara, ovvero nel caso dei progettisti €57.401,41.

- 2) pag. 16 del disciplinare. punto a). Ai sensi art. 261 c. 7, si precisa che la mandataria deve possedere la percentuale maggioritaria nella misura del 60%.
- Il comma 7 dell'art. 261 fa riferimento all'art. 263 ma solo alle lettere a), b), d) escludendo la lettera c) disciplinata dal comma 8.
- 7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
- 8. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

E' quindi confermata la disposizione del c. 7 del Regolamento che prevede che la capogruppo deve avere i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, SOLO per le lettere a), b) e d), in misura minima del 60% ovvero rispetto a:

- fatturato;
- ogni singola categoria di quelle previste dal disciplinare: E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04;
- personale tecnico dell'ultimo triennio?

Ringraziando anticipatamente per la risposta, porgo cordiali saluti.

E' già stato pubblicato sul sito un chiarimento del RUP e sostituito il Disciplinare di gara con una versione corretta.

RISPOSTA 2

È confermata la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 261 del Regolamento.

A chiarimento di quanto previsto dall'articolo 7 punto 2 lettera d) del Disciplinare di gara, si precisa che le 4 unità previste e ritenute congrue per lo svolgimento dell'incarico devono intendersi al fine del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 263 lettera d) del DPR 207/2010 nella misura pari a due volte cioè 8 unità.

con riferimento al disciplinare di gara punto 7.2 "requisiti per la progettazione" formulo i seguenti quesiti.

visto che non ho trovato il documento tra quelli messi a disposizione sul sito, come indicato dalla determinazione nr. 4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC (pagina 3 penultimo periodo), le chiedo gentilmente mettere a disposizione di tutti i partecipanti tra la documentazione di gara:

- il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento 207/2010) con riferimento al DM del 31/10/2013 nr. 143.

Distinti saluti.

<u>RISPOSTA</u>

Quanto richiesto sarà pubblicato quanto prima sul sito internet dell'ASL 1 Imperiese nella sezione riservata alla gara.

Buongiorno, sono un Architetto interessato a partecipare alla gara di appalto integrato di lavori inerenti la "ristrutturazione palazzina ex uffici per ubicazione servizi erritoriali presso lo stabilimento Ospedaliero di Bordighera...". CUP: E93B09000100003 Scrivo per due motivi:

- 1) capire se per quanto riguarda la progettazione esecutiva è necessaria la categoria di opere E.10 previste dal DM 143/2013 come indicato nell'elaborato "determinazione dei corrispettivi" o è sufficiente la categoria E.08 come indicato sul disciplinare di gara all'art. 7.2
- 2) capire se, al fine di raggiungere la categoria di opere E.10 o E.08 previste dal DM 143/2013, è possibile operare un avvallimento anche tra professionisti o tale meccanismo è contemplato solo per le imprese esecutrici, obbligando i concorrenti ad indicare entrambe le figure professionali singolarmente o raggruppate in un'associazione grazie per l'attenzione

Si, è sufficiente la categoria E.08 come indicato sul Disciplinare di Gara all'art. 7.2.

RISPOSTA 2

Si, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 49 e 50 del Codice.

Con riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito:

Come indicato al punto 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE / tabella CRITERI TENICO/QUALITATIVI, del disciplinare di gara, ognuno dei criteri deve essere rappresentato da una relazione di max 5 pagine A4, eventualmente corredata da ulteriori elaborati grafici di dettaglio e di insieme e/o documentazione tecnica che illustri le soluzioni proposte.

A pag. 27 del disciplinare è puntualizzato che se sarà presentato materiale in misura superiore alla quantità richiesta o non conforme alle caratteristiche descritte, la commissione esaminerà solo il materiale rispondente alla quantità richiesta e conforme alle caratteristiche, scegliendo a suo insindacabile giudizio tra quello inviato ed effettuando la relativa valutazione sulla base degli elementi desumibili dallo stesso.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia il limite della documentazione afferente a ogni criterio migliorativo nonché il formato di eventuali elaborati grafici aggiuntivi rispetto alla relazione di 5 pagine A4.

Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo Cordiali Saluti

I limiti citati nel disciplinare di gara sono riferiti alle relazioni delle tre soluzioni migliorative richieste al punto "8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" del disciplinare di gara.

Non sono fissati limiti agli ulteriori elaborati grafici di dettaglio e di insieme e/o documentazione tecnica che illustri le soluzioni proposte.

La dimensione degli elaborati grafici deve rispettare i classici formati ISO 216 serie A (A0 - A1 - A2 - A3 - A4)

Buongiorno Dr. Bruno,

in riferimento alla procedura in oggetto, sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Generazione PASSOE: trattandosi di procedura con subappalto necessario, al momento della creazione del PassOE, occorre inserire i nominativi di tutti i subappaltatore, e quindi creare il PASSOE sulla falsa riga della costituenda ATI, oppure è sufficiente che venga creato da noi in quanto partecipanti singoli alla gara?
- 2) la cauzione provvisoria è accettata con firma digitale, inserendo in ogni caso la copia cartacea e la copia su file CD della stessa nella documentazione?

In attesa di Vostra cortese risposta porgo cordiali saluti

In riferimento a quanto richiesto in data 18 c.m. si puntualizza come la registrazione del concorrente al sistema AVCPass, obbligatoria per legge, debba essere riferita a tutti i soggetti parte del Raggruppamento Temporaneo, eventualmente costituito per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi, ivi compreso il Professionista cosiddetto indicato, che venga designato dal Concorrente principale, per la redazione della progettazione esecutiva. Tali soggetti una volta effettuata correttamente la registrazione al sistema, devono necessariamente essere ricompresi nel documento di ricevuta rilasciato da AVCPass. (Codice PassOE).

Il quesito proposto in merito alla necessità o meno di inserire in sede di registrazione al sistema AVCPass anche i soggetti incaricati delle opere ricomprese nel subappalto necessario, trova già una risposta implicita nel precedente Chiarimento n. 2 laddove si esclude l'obbligo di indicare, in fase di gara, i nominativi dei sub appaltatori e ciò a seguito ed in conformità all'intervenuta sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n° 9/2015, depositata in data 2 novembre 2015, che ha statuito in tal senso.

Ciò premesso, si esclude quindi la necessità di indicare, già in sede di registrazione alla procedura AVCPass e quindi sul Codice PassOE, i soggetti eventualmente già incaricati per la realizzazione delle opere riconducibili al sub appalto necessario.

In merito alla seconda questione proposta, si evidenzia la necessità di uniformarsi alle disposizioni della lex specialis, (Bando e Disciplinare di Gara), cartolarizzando la documentazione richiesta e quindi anche la Polizza Fideiussoria costituita a titolo di cauzione provvisoria ex. art. 75 del Codice. Non si esclude in prossime procedure di gara, ancora da programmare e bandire, di prevedere la produzione della documentazione richiesta ai Concorrenti anche in formato elettronico.

Buongiorno,

in riferimento all'appalto integrato in oggetto si chiede con la presente se la categoria prevalente OG1 può essere implementata di un quinto. Noi siamo in possesso della classifica III.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il suo quesito trova risposta nell'applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 61. "CATEGORIE E CLASSIFICHE" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 al fine del raggiungimento dei livelli di importo corrispondenti alle classifiche richieste al punto "1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA" del Disciplinare di gara.

In merito alla gara in oggetto, in ossequio alle indicazioni presenti nel disciplinare di gara, e relativamente alla formula dell'elemento quantitativo prezzo Ci = Ai/Amax con:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;
- A_i = valore (riduzione) dell'offerta (es. di *prezzo o tempo espresso*) del concorrente i esimo;
- A_{max} = valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti.

Si chiede di precisare cosa si intende per riduzione, ovverosia, si intende il ribasso percentuale oppure il prezzo proposto?

Cordialmente

Si fa riferimento a quanto richiesto nel paragrafo 2 del punto 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA" del Disciplinare di gara.

Gent. ing. Guglielmo Bruno

le scrivo per sottoporle tre quesiti riguardo l'appalto integrato di lavori inerenti la "Ristrutturazione palazzina ex uffici per ubicazione servizi territoriali presso lo Stabilimento Ospedaliero di Bordighera

con contestuale affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori medesimi. CUP: E93B09000100003 CIG: 6450867FD6.

I quesiti sono i seguenti:

1) Al punto d) art. 7.2 del disciplinare viene riportato che il personale tecnico ritenuto congruo per lo svolgimento dell'incarico è in in una misura pari ad almeno 4 (quattro) unità. Nella risposta al quesito 1 viene invece invece specificato che il requisito deve intendersi soddisfatto con un numero pari ad 8 unità. Quale delle due versione è corretta?

Nel caso di un raggruppamento temporaneo di professionisti la mandataria deve coprire almeno il 60% del requisito e quindi avere personale pari o superiore a 5 unità?

2) Nel caso di un raggruppamento temporaneo esterno di professionisti come si intende il vincolo sulla mandataria riguardo il punto c) art. 7.2 del disciplinare, ovvero sui servizi degli ultimi dieci anni?

I servizi svolti dalla mandataria devono essere pari o superiori al 60% totale del servizi svolti nel decennio dalla RTP (totale che può essere anche superiore ai 2.253.466,64 € del bando di gara) oppure la mandataria deve possedere i requisiti riguardo il 60% delle opere, ovvero soddisfare i requisiti delle opere edili (che sono più del 50%) e delle opere strutturali o impiantistiche (che permetterebbe di superare il 60%)?

3) E' possibile la costituzione di raggruppamenti temporanei di professionisti esterni a struttura di tipo misto?

Per raggruppamento misto si intende un raggruppamento verticale (art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006) in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.

In particolare si chiede se i servizi di progettazione architettonica possono essere suddivisi tra più componenti della RTP. Infatti se la mandataria dovesse possedere il 60% dei requisiti sui servizi dell'appalto (quesito 2) e se partecipassero alla RTP tre società (una solo per la parte architettonica, una solo per la parte impiantistica, una solo per la parte strutturale) risulterebbe che nessuna delle tre potrebbe risultare come mandataria.

Rimanendo in attesa di un suo gentile riscontro porgo distinti saluti.

La sua domanda trova spiegazione nella risposta 2 al Quesito 1 presente nella sezione "Quesiti e risposte" relativi alla gara in oggetto presente sul sito internet Aziendale.

Per quanto riguarda la percentuale dei requisiti che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti dei progettisti, occorre precisare che il comma 7 dell'articolo 261 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce "....che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento....." e che il Disciplinare di gara, fissa quale percentuale minima quella del sessanta per cento. Conseguentemente ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, la mandataria dovrà possedere una percentuale dei requisiti pari al sessanta per cento.

RISPOSTA 2

La sua domanda trova risposta nel comma 8 dell'articolo 261 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

RISPOSTA 3

Si, è possibile la costituzione di raggruppamenti temporanei di professionisti esterni a struttura di tipo misto, ma non nella forma da lei indicata in quanto non risponderebbe a quanto dettato dal comma 8 dell'articolo 261 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Buongiorno Dott. Bruno,

Con riferimento al disciplinare di gara punto 4.1 "MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" ultimo paragrafo, formulo i seguente quesito:

Essendo intenzionati a partecipare come impresa individuale avvalendoci di progettazione esterna e senza costituire alcun tipo di raggruppamento temporaneo, per ciò che riguarda l'acquisizione e l'assetto dell'AVCPass, come deve avvenire la registrazione della scrivente? Mi spiego meglio, se lo studio di progettazione si registra come mandante, pur non appartenendo ad alcun raggruppamento temporaneo, come ALHENA SERVICE può riscattare l'AVCPSS come impresa individuale?

La ringrazio per l'attenzione e attendo suo cortese chiarimento. Cordialmente

Si rinvia alla risposta del "Quesito 5". Per quanto riguarda le modalità operative di acquisizione del codice PassOE si rinvia alla guida operativa emanata dall'ANAC.

Egr. Dott. BRUNO,

La scrivente intende partecipare alla produre di gara come IMPRESA SINGOLA, avvalendoci di progettisti esterni.

Premettendo che non verrà costituita alcuna R.T.I. con questi ultimi, si rileva come - al punto "4.1." del disciplinare - si segnali che i "per i progettisti indicati [...] la registrazione al sistema [...] andrà effettuato, per meri motivi tecnici, nella qualità di mandante".

Al riguardo, se i ns. progettisti esterni - sia pure per "meri motivi tecnici" - si identificano come "mandanti", la scrivente dovrà identificarsi come "mandataria" (pur non costituendo con questi ultimi alcuna R.T.I.), ovvero come "impresa singola"?

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le rinnoviamo i ns. saluti.

Si in quanto il sistema AVCPASS non ha previsto al momento questa forma di partecipazione prevista comunque dal Codice.

In riferimento alla cauzione provvisoria, usufruendo quest'azienda dell'istituto dell'avvalimento per le certificazioni ISO e SOA, siamo a richiedervi se possiamo usufruire della riduzione della cauzione provvisoria del 50%.

Domus Immobiliare

Cordiali saluti.

No, non solo non è possibile usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria prevista dal Codice ma non appare nemmeno possibile la partecipazione del richiedente nella forma proposta alla procedura di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Determinazione ANAC n° 2 del 2012.

Con tale Determinazione l'ANAC esclude che la certificazione di "Qualità" possa essere oggetto di Avvalimento in quanto trattasi di requisito "Soggettivo" (art. 43 del Codice).

Tale disposizione è stata avvallata con sentenza del Consiglio di Stato (sez. Terza) del 19 novembre 2014.

Buongiorno,

la presente per sottoporre un quesito in riferimento all'appalto di cui in oggetto.

Chiediamo conferma che l'importo della cauzione provvisoria, nel caso in cui il concorrente possieda la certificazione del sistema di qualità aziendale (secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 7 del dlgs 163.2006), sia pari all'1 % dell'importo a base di gara ossia pari a 23.108,71 €e NON pari a 27.730,45 €come indicato al paragrafo 5, pagina 11, del disciplinare di gara.

NON è necessario sommare il 2 per mille (dell'importo dell'appalto), quale garanzia per il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis del codice, all'importo della cauzione provvisoria, specificando nelle appendici del testo della polizza stessa la seguente precisazione:

"In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara". (come specificato sempre dal paragrafo 5, pagina 12, del disciplinare di gara).

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti

Si. Al paragrafo 5 pagina 11 del disciplinare di gara, è stato erroneamente indicato l'importo di € 27.730,45 €in luogo di €23.108,71.

L'importo di €23.108,71 è quindi la cifra corretta da considerare per la costituzione della cauzione provvisoria.

In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita sarà automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio determinato in € 23.108,71.

In relazione al bando di gara in oggetto la scrivente avendo esaminato i documenti di gara, eseguito il sopralluogo e attentamente valutato il progetto definitivo da redarre come richiesto dal bando e disciplinare di gara non può che evidenziare come il tempo a disposizione sia oltremodo limitato. Infatti devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- La necessità di approfondire la documentazione tecnica al fine di trovare adeguate soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi complessivi dei locali oggetto d'intervento preferibilmente con utilizzo di energie rinnovabili e/o similari.
- Il miglioramento della copertura richiede studio approfonditi e soluzioni meditate.
- Lo studio del cantiere, vista la particolare natura del fabbricato e delle interferenze intrinseche che esso determina, non può certo essere condotto in modo semplicistico e quindi necessita di approfondimenti mirati.

Infine, a queste considerazioni, si somma il fatto che il bando è stato pubblicato (14/12/2015) in un periodo che non aiuta certo ad essere efficienti viste le festività di Natale e di fine anno.

Tutto ciò considerato e nell'ottica di dare una più ampia possibilità di partecipazione alle imprese concorrenti, la scrivente chiede una congrua proroga di almeno 4 settimane della scadenza prevista per il 08/02/2016 allo scopo consentire una razionale/effettiva possibilità partecipazione anche nell'interesse della stazione appaltante che potrebbe così contare su un maggiore contributo tecnico ed economico finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento esposti dal bando.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo.

Cordiali saluti

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara previsto all'art. 122 punto 6 lettera e) del Codice è stato ampiamente rispettato. Per tale motivo non si ritiene necessario prorogare i termini previsti dal Bando di gara.

Egr. Dott. BRUNO,

La scrivente intende partecipare alla procedura di gara come IMPRESA SINGOLA, avvalendoci di progettisti esterni.

Premettendo che non verrà costituita alcuna R.T.I. con questi ultimi, anch'essi dovranno sottoscrivere il modulo Offerta Economica – "Allegato VII"?

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le rinnoviamo i ns. saluti.

I progettisti non assumendo ruolo di concorrenti non dovranno sottoscrivere il modulo Offerta Economica – "Allegato VII".

Buongiorno,

la presente per sottoporre un quesito in riferimento all'appalto di cui in oggetto.

Il concorrente partecipa alla suddetta gara indicando un raggruppamento temporaneo di progettisti esterno composto da:

- società di ingegneria (art. 90 comma 1 lettera f) del dlgs 163/2006) in qualità di mandataria
- associazione professionale (art. 90 comma 1 lettera d del dlgs 163/2006) in qualità di mandante

Chiediamo conferma che entrambi, sia la società di ingegneria che l'associazione professionale, debbano rilasciare il modello "Allegato V ter" in quanto soggetto di cui all'art. 90 comma 1 lettera g) del dlgs 163/2006.

L'associazione professionale però, non essendo iscritta alla CCIAA, modificherà il modello "allegato V ter" barrando il punto in cui viene richiesta tale iscrizione.

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti

No. Il modello "V ter" deve essere rilasciato dalla società di professionisti. Il professionista singolo ed i professionisti associati devono invece produrre il modello "V bis".

Buongiorno,

a pagina 26 di 37 del Disciplinare relativo alla gara in oggetto si legge:

"Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica redatta in bollo (marca da bollo da €1), per ognuno degli elementi qualitativi e quantitativi oggetto di valutazione".

Ci dicono però che "non esistono" marche da 1 euro, quale marca dobbiamo quindi cortesemente applicare?

Grazie per il cortese riscontro, cordialità e buon lavoro

Si conferma la necessità di applicare la normativa sui valori bollati e quindi di utilizzare la marca da 1 euro che può essere reperita in qualunque punto di rivendita valori bollati.